



COMUNE DI POGGIARDO

Provincia di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO **19** del registro

Seduta del: **20.05.2014**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2014.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	14.05.2014	Parere	FAVOREVOLE	Data	14.05.2014
Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Carmine Longo				Il Responsabile di Ragioneria F.to Rag. Lucio Ruggeri			
L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle ore 16.26 nella sala delle adunanze, Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.							
Colafati L. Giuseppe				SINDACO		P	
Borgia Oronzo						A	
De Santis Alessandro						P	
Corvaglia Paolo						P	
Carluccio Giacomo						P	
Orsi Giuseppe Giovanni						P	
Maggio Cirino						P	
Micello Tiziana						A	
De Santis Antonio						P	
Rausa Donato						P	
Gianfreda Aurelio						A	
Zappatore Luigi						A	
Longo Damiano						P	
Presenti 9				Assenti 4			

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Nunzio F. Fornaro**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Damiano Longo**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 201, conv. in legge 214/2011 e s.m.i.;
- Il comma 703 dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della IUC;
- Il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- Il comma 702 dell'art. 1 della legge 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 31/10/2012 sono state determinate per l'anno 2012 le aliquote e detrazioni d'imposta nelle seguenti misure:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze	0,40 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993	0,20 %
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	0,40 %
Immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risultino locati	0,40 %
Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati con le relative pertinenze.	0,46 %

Immobili adibiti ad abitazione principale da parte di cittadini residenti negli stessi e con utenze intestate da almeno un anno, purché concessi in uso gratuito da un parente in linea retta entro il primo grado	0,76 %
Altri immobili	0,99 %
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze	€ 200,00

ATTESO CHE

- le aliquote dell'imposta come indicato nei commi 6, 7, 8, e 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:
 - a) Aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;
 - b) Aliquota ridotta dello 0,4 % per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011;
 - c) Aliquota ridotta dello 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in diminuzione sino allo 0,1 % ai sensi dell'art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;

RILEVATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, la detrazione per abitazione principale maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con importo massimo di € 400,00, era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;
- Anche per l'anno 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %;
- Ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - a) All'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - d) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) Ai fabbricati rurali ad usi strumentali di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;

- L'art. 2, comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. L. 124/2013, prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO CHE:

- L'art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote, di base e ridotte, nonché l'importo della detrazione, stabilite dal citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Il predetto comma 10 prevede che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

RILEVATO CHE al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti risulta necessario ed indispensabile dover rivedere le aliquote I.M.U. già fissate con la richiamata deliberazione n. 23/2012;

RICHIAMATI:

- L'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la determinazione del bilancio di previsione”*;
- L'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 31 luglio 2014;
- Il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria”;
- Il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri previsti dall' art. 49 D.Lgs. 267/00;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

UDITI gli interventi dei consiglieri che, trascritti su fogli a parte, sono allegati alla deliberazione n. 16 del 20/05/2014;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote da applicare all'Imposta municipale propria:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40 %
Alloggi regolarmente assegnati dallo IACP e altri istituti comunque denominati con le relative pertinenze esclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni	0,46 %
Immobili adibiti ad abitazione principale da parte di cittadini residenti negli stessi e con almeno un'utenza intestata da almeno un anno, purché concessi in uso gratuito da un parente in linea retta entro il primo grado	0,76 %
Altri immobili	1,06 %

2. di determinare l'importo di € 200,00, a titolo di detrazione d'imposta per l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi persone fisiche, che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate all'imposta;

3. di determinare l'importo di € 200,00 a titolo di detrazione d'imposta per gli alloggi regolarmente assegnati dallo IACP;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

IL PRESIDENTE

F.to Damiano Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Nunzio F. Fornaro

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 21.05.2014 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 21.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Nunzio F. Fornaro

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 21.05.2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - è divenuta esecutiva il giorno 20.05.2014:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 21.05.2014 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 21.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Nunzio F. Fornaro
